



COMUNE DI ASIAGO
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 23/2022

L'Organo di Revisione

Babbi Massimo - Revisore Unico del Comune di Asiago, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02/11/2021,

- preso atto dello statuto e del regolamento di contabilità del Comune;
- visto l'art. 19 comma 8 della L. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- visto l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- visto l'art. 6, D. Lgs. 165/2001 il quale dispone che "allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- visto l'art. 1 comma 102 Legge 311/2004 il quale dispone che "le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- visto l'art. 3 comma 10 bis del D.L. 90/2014 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni



di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

- visto l'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, il quale recita "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- visto l'art. 1 comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

- visto l'art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza



e contabilità degli enti locali;

- visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

nell'ambito delle sue funzioni, esplicitate nell'art 239 D.Lgs n. 267/2000,

- di collaborazione con l'Organo Consiliare dell'Ente,

- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità,

- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale,

Il Revisore, richiesto del parere in relazione alla proposta di deliberazione della Giunta comunale trasmessa al revisore in data 17/11/2022 aventi ad oggetto: "FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023 2025", ha svolto la seguente attività di vigilanza sulla regolarità gestionale, effettuando le verifiche e i controlli necessari al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

VISTO

- la documentazione spedita a questo organo di revisione dall'Amministrazione Comunale di Asiago composta dalle proposte di deliberazione della Giunta Municipale corredata dai pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile predisposti dal responsabile dei servizi finanziari;

- il piano della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2022;

CONSIDERATO

- che nella delibera oggetto del presente parere si da atto che dalla ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

- che nella parte narrativa della proposta di delibera vengono descritte le politiche assunzionali dell'Ente per gli anni 2023, 2024 e 2025 entro i limiti delle capacità assunzionali previste dalla normativa;

- i criteri di determinazione della capacità assunzionale definiti dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, del DPCM del 17/03/2020 (G.U.



n.108 del 27/04/2020) in vigore dal 20/04/2020 e la circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020);

ACCERTATO

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 20/01/2020 è stato adottato il piano delle azioni positive 2020/2022;
- che, come risulta nel testo della presente proposta di delibera, il Comune di Asiago rispetta il principio di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1 commi 557 e segg. della Legge 27/12/2006 n. 296 con riferimento al valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013 che era pari a euro 1.870.717,30, tenuto conto che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 7, comma 1);
- che, come risulta dalla medesima proposta di delibera, sono rispettati i limiti disposti dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 in tema di lavoro flessibile, ed in particolare viene stabilito che le eventuali assunzioni a tempo determinato devono essere contenute nella spesa complessiva annua pari a euro 97.820,60 sostenuta nel 2009;
- che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020;
- che il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 - 2020 - 2021) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al 22,47%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale pari al 26,90%;
- che viene confermata la dotazione organica dell'Ente come approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 28/06/2021;
- che sono previste assunzioni a tempo indeterminato entro il turn over per cessazioni, quindi nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati, il cui limite massimo di incremento è determinato in euro 326.092,14;



- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;
- che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2022/2024 conserva l'equilibrio pluriennale anche a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2023/2025 di cui alla proposta esaminata;
- che il bilancio di previsione 2022-2024 assicura il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione "FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023 2025", ricordando che ai sensi dell'art. 6-ter comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica; la comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Asiago, 24 novembre 2022

L'ORGANO DI REVISIONE